



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO

ORDINANZA N. 63/2005

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Pesaro;

- CONSIDERATA la necessità di assicurare, nella zona di mare di giurisdizione, il disciplinato esercizio della pesca professionale e sportiva;
- VISTI gli articoli 2, 17, 30, 81 e 223 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTA la legge 14.07.1965, n. 963 recante la disciplina della pesca marittima e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 02.10.1968, n. 1639 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la propria Ordinanza n. 13/93 in data 09.04.1993 recante disciplina dell'attività di pesca professionale e sportiva così come integrata e modificata con successive Ordinanze n. 07/96 del 19.04.1996 e n. 16/97 del 18.04.1997;
- VISTO Il D.Lgs 26.05.2004, n. 153 recante l'attuazione della Legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;
- VISTO Il D.Lgs 26.05.2004, n. 154 recante disposizioni in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 07.03.2003, n. 38;
- VISTA La propria Ordinanza n. 12/2005 in data 13.05.2005 recante la regolamentazione delle attività balneari nel Circondario Marittimo di Pesaro;
- VISTA L'Ordinanza n. 26/2005 in data 25.05.2005 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, recante la regolamentazione delle attività balneari nel pertinente Circondario Marittimo;
- VISTO Il D.M. 10.06.2004 recante disposizioni sulla disciplina delle reti da posta fissa;
- VISTO Il Regolamento CE n. 356/2005 della Commissione del 01.03.2005 recante le modalità di applicazione per la marcatura e l'identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare oltre le 12 miglia dalla costa;
- VISTA La Legge Regionale 13 maggio 2004, n. 11 recante norme in materia di pesca marittima e acquacoltura.
- RITENUTO necessario riunire in un unico comparto organico le disposizioni tuttora vigenti nel Compartimento Marittimo di Pesaro, in materia di pesca professionale e sportiva con attrezzi da pesca passivi;
- RITENUTO altresì necessario disciplinare diversamente la pesca sportiva in particolare quella con nasse e parangali al fine di rendere più rispondenti ai criteri di efficacia le operazioni di vigilanza e controllo sulla predetta attività;

ORDINA

Art. 1

(disposizioni generali pesca professionale)

Tutti gli attrezzi da pesca passivi (reti da posta, parangali, nasse, nassini, ecc.) devono essere calati ad una distanza dalla costa non inferiore a quelle sotto elencate:

1. 200 metri dalla costa e dalla congiungente i punti più foranei, naturali e/o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi di acqua o bacini. Limitatamente al periodo

compreso tra il 1° aprile⁽¹⁾ ed il 30 settembre (stagione balneare), la predetta distanza è portata a 300 metri;

2. 300 metri dall'imboccatura dei Porti di Cattolica - lato Gabicce Mare, Vallugola, Pesaro e Fano;
3. un miglio verso il largo nel settore delimitato da un angolo di 80° definito tra le radicali 340° e 060° che originano dall'imboccatura dei Porti di Pesaro e Fano .

La pesca professionale delle seppie, con l'uso di nasse ed apparecchi consimili posati sul fondo marino, è consentita per 12 mesi all'anno senza alcun limite temporale.

⁽¹⁾ periodo modificato dall'art. 1 dell'ordinanza n. 15/2007 datata 13/04/2007 della Capitaneria di Porto di Pesaro.

Art. 2

(prescrizioni e segnalamenti)

Gli attrezzi di cui all'art. 1, *ad eccezione delle reti da posta e dei parangali* sottorichiamati, devono essere muniti di segnali, costituiti da galleggianti e bandierine di colore giallo, distanti tra loro non più di 200 metri. Al disotto del galleggiante dovrà essere posta un'asta rigida di almeno 2 metri, trattenuta da un cavo piombato di lunghezza non inferiore a 3 metri, onde evitare qualsiasi inconveniente alle eliche delle unità che si trovassero a transitare in prossimità dei segnali.

Le bandiere ed i galleggianti devono riportare la lettera "P" (professionale) il numero della Licenza di Pesca o dell'Attestazione Provvisoria sostitutiva della licenza stessa nonché il numero di iscrizione dell'unità da pesca.

Le reti da posta, ai sensi dell'art 104 del regolamento di esecuzione della legge sulla pesca nonché del D.M. 10.06.2004, devono essere muniti di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati tra loro non più di 200 metri.

Le estremità dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo, con bandiera di giorno, e fanali di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio.

I parangali, ai sensi dell'art 116 del regolamento di esecuzione della legge sulla pesca devono essere muniti di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati tra loro non più di 500 metri.

Le estremità dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo, con bandiera di giorno, e fanale di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio.

Per l'attività di pesca con gli attrezzi denominati reti da posta e parangali, utilizzati oltre le 12 (dodici) miglia dalla costa nazionale, si richiama al contenuto del Regolamento CE 356/2005 del 01.03.2005 in vigore dal 01.10.2005.

Art. 3

(Distanze tra attrezzi)

Gli attrezzi di cui all'art. 1 devono essere calati ad una distanza di almeno 200 metri da altri segnali di pesca.

Fermo restando il divieto di cui al precedente comma, per le sole nasse, è consentito che ogni unità da pesca autorizzata posizioni le stesse su una o più file parallele alla costa, mantenendo una distanza non inferiore a 50 metri tra file parallele e posizionando i segnali a 100 metri gli uni dagli altri.

Art. 4⁽³⁾

(Disposizioni generali pesca sportiva)

La pesca sportiva può essere effettuata da terra o con l'uso di unità da diporto e con l'impiego degli attrezzi di cui all'art. 138 del D.P.R. 1639/68 e successive modificazioni.

La pesca a mezzo di nasse o parangali può essere effettuata soltanto all'interno delle seguenti zone, ad una distanza minima dalla costa e dai porti come indicato nell'articolo 1 e massima di un miglio dalla costa:

- a) – Gabicce Mare: dal porto di Cattolica - lato Gabicce Mare - fino al porto di Vallugola;
- b) – Pesaro: dal porto di Vallugola escluso fino alle acque antistanti Baia Flaminia del Comune di Pesaro;
- c) – Fano: dal punto situato a 300 metri a sud del limite sud del poligono “Le Brecce”, fino alla prima scogliera soffolta;
- d) – Marotta: dal Camping “Gabbiano” sito in via Faà di Bruno - frazione di Marotta ricadente nel territorio del comune di Fano, al Camping “Marotta” sito in Lungomare C. Colombo - frazione Marotta ricadente nel Comune di Mondolfo.

La pesca sportiva con nasse e parangali è consentita per 12 mesi all’anno senza alcun limite temporale.

⁽³⁾ Articolo abrogato dall’art. 1 dell’ordinanza n. 73/2009 datata 11/11/2009 della Capitaneria di Porto di Pesaro.

ART. 5 ⁽⁴⁾

(Ulteriori disposizioni per la pesca sportiva)

Fermo restando i limiti quantitativi e qualitativi individuali previsti dalla vigente normativa in materia, coloro che intendono effettuare la pesca sportiva con nasse (non più di 2 per imbarcazione) e parangali (non più di 200 ami per imbarcazione) nelle acque del Compartimento Marittimo di Pesaro devono presentare entro e non oltre il 31 dicembre⁽²⁾ di ogni anno istanza, in carta legale, presso l’Ufficio Marittimo competente, intesa ad ottenere l’assegnazione di un numero progressivo da riportare, a cura degli stessi pescatori sportivi, sulle bandierine ed i galleggianti che in mare segnalano la posizione degli attrezzi da pesca ad essi appartenenti.

Le predette bandierine ed i galleggianti devono riportare, oltre al numero di individuazione del pescatore sportivo, anche la lettera “S”.

L’assegnazione del numero progressivo rimarrà in corso di validità fino al 31 dicembre dell’anno in corso.

⁽²⁾ periodo modificato dall’art. 2 dell’ordinanza n. 15/2007 datata 13/04/2007 della Capitaneria di Porto di Pesaro.

⁽⁴⁾ Articolo abrogato dall’art. 1 dell’ordinanza n. 73/2009 datata 11/11/2009 della Capitaneria di Porto di Pesaro.

ART. 6

(Sanzioni)

I trasgressori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi della Legge 14.07.1965 n. 963 e successive modifiche ed integrazioni, dell’art. 1164 del Codice della Navigazione e dell’art. 39 della Legge 11.02.1971, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7

(Disposizioni finali e abrogativi)

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza che entra in vigore con decorrenza immediata, abrogando e sostituendo, le proprie Ordinanze n. 13/93 del 09.04.1993, n. 07/96 del 19.04.1996 e n. 16/97 del 18.04.1997 in premessa citate.

La pubblicità della presente Ordinanza viene assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio, l’inclusione alla pagina “Ordinanze on line” - “Pesaro” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Pesaro, 20.09.2005

**F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Antonio MUSOLINO**